



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

Surroga componenti del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTA** la legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: *"Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie"* ed in particolare l'art. 1 che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e la tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di commissari straordinari;
- VISTA** la L.r. 09.05.1986, n.22, relativa al riordino dei Servizi socio-assistenziali in Sicilia;
- VISTA** la L.r. 20.6.1997, n.19, e s.m.i. che ha stabilito i criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art.1 della L.r. 28.3.1995, n. 22;
- VISTO** l'art. 5, c.9, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 190/2012, modificato dall'art. 17, comma 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori provati o pubblici collocati in quiescenza, nella parte in cui prevede: *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- VISTO** il D.A. n. 385 del 2 aprile 2013, con il quale è stato istituito l'Albo dei soggetti idonei a rivestire l'incarico di componenti dei Consigli di amministrazione delle II.PP.A.B. regolamentando requisiti e modalità per l'iscrizione;
- VISTE** le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 28 /Area 1^/S.G. del 20/02/2019, con il quale il dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTE** le direttive della Segreteria Generale della Presidenza della Regione prot. n. 59816 del 17.12.2015 e prot. n. 52066 del 30.12.2019 in materie di nomina e designazioni in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 01/Gab del 26 gennaio 2020, con il quale è stato modificato il comma 1, lett. A, dell'art. 2 del D.A. n. 385 del 2 aprile 2013;
- VISTA** la L.r. n. 15 del 07/07/2020;
- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Ipab *"Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò"* di Milazzo (ME), approvato con D.P.R.S. n. 491/Serv. 4/S.G. del 20/09/2017, il quale dispone che l'Ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così designati: un membro designato dall'Arcivescovo di Messina; un membro designato dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; un membro designato dal Presidente della Corte di Appello di Messina; un membro

designato dal Provveditore agli Studi di Messina; un membro designato dal Sindaco del Comune di Milazzo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto assessoriale di nomina.

- VISTI** i DD.AA. nn. 12/Gab del 05/02/2020 n. 53/Gab del 17/06/2020 con i quali è stato ricostituito e successivamente integrato il Consiglio di Amministrazione, dell'Ipab suddetta, per la durata di un quinquennio nella seguente composizione: Avv. Francesco Marullo, Dott. Gioacchino Puglisi, Sig. Franco Scicolone, Dott.ssa Delfina Guidaldi e Sig. Iannucci Francesco;
- VISTO** il D.A. n. 38/Gab del 20/05/2021 con il quale il componente Avv. Francesco Marullo, dimissionario è surrogato nella carica dall'Avv. Vincenzo Ciraolo, il quale resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, prevista dal D.A. n. 12/Gab del 09/11/2020;
- VISTA** la nota prot. n. 1079 del 06/09/2021, introitata al prot. n. 33919 del 06/09/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale l'Ipab comunica le contestuali dimissioni dalla carica di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Avv. Vincenzo Ciraolo e dalla carica di componente del Sig. Francesco Iannucci;
- VISTA** la nota prot. n. 1223 del 24/09/2021, introitata al prot. n. 36362 del 24/09/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale l'Ipab trasmette la designazione di competenza della Corte di Appello di Messina nella persona della Dott.ssa Maria Teresa Collica in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Ciraolo;
- VISTA** la nota prot. n. 1347 del 18/10/2021, introitata al prot. n. 39516 del 18/10/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale l'Ipab trasmette la documentazione di rito afferente la designazione della Dott.ssa Maria Teresa Collica;
- VISTA** la nota prot. n. 352/21/11 del 03/11/2021, introitata al prot. n. 42114 del 03/11/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale l'Arcivescovo di Messina trasmette la designazione di propria competenza nella persona di Monsignor Santo Colosi;
- VISTA** la nota prot. n. 1416 del 03/11/2021, introitata al prot. n. 41678 del 03/11/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale l'Ipab, dopo due mesi circa dall'avviso delle prime due dimissioni, comunica la rassegna dalle dimissioni dalla carica di componente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Dott.ssa Delfina Guidaldi;
- VISTA** la nota prot. n. 1420 del 03/11/2021, introitata al prot. n. 41714 del 03/11/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale il segretario dell'Ipab, ritenendo decaduto il C.d.A. ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente della Fondazione, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del medesimo Statuto, le designazioni dei membri di rispettiva competenza dell'Arcivescovo di Messina, del Provveditorato agli Studi di Messina ed del Sindaco di Milazzo (Me);
- VISTA** la nota prot. n. 46453 del 06/12/2021 con la quale il Servizio 9/Ipab ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, i documenti necessari per la verifica dei requisiti, per la nomina come componenti del C.d.A. in sostituzione dei componenti dimissionari, della Dott.ssa Maria Teresa Collica designata dalla Corte di Appello di Messina e di Monsignor Colosi Santo designato dall'Arcivescovo di Messina;
- VISTA** la nota del 06/11/2021, trasmessa in allegato alla nota dell'IPAB prot. n. 1420 del 03/11/2021, con la quale la Dott.ssa Delfina Guidaldi *"nell'interesse esclusivo dell'ente dichiara di essere disponibile a mantenere le funzioni di consigliere e vice presidente sino all'insediamento del nuovo organo"*;
- ACCERTATO** che le dimissioni dei tre componenti del C.d.A. non sono temporalmente contestuali e che differiscono con riguardo alle finalità dei dimissionari. Le prime due, intervengono contestualmente mentre la terza (Dott.ssa D. Guidaldi) è intervenuta tardivamente dopo due mesi dalle prime due, mentre erano in itinere le procedure di surroga dei primi due dimissionari con le avvenute nuove designazioni.

- CONSIDERATO** che il consiglio di amministrazione di un IPAB è un organo non elettivo "imperfetto", per cui in tale fattispecie non si verifica l'immediata efficacia delle dimissioni che si realizza negli organi elettivi e che agli amministratori delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) non è applicabile (in via analogica) la L.R. n. 16 del 15/03/1963 "*Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana*" (O.R.E.L.), ed, in particolare, l'art.174 secondo cui le dimissioni dei componenti degli organi elettivi degli enti locali sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto (parere dell'Ufficio legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 36.01.11 del 2001), per cui, nelle more della ricostituzione o ricomposizione del C.d.A. dell'ente, si afferma il principio del mantenimento delle funzioni sino a sostituzione restando in capo agli amministratori dimissionari la piena responsabilità connessa alla funzione pubblica da essi ricoperta in ordine al mancato espletamento degli adempimenti obbligatori e di assoluta urgenza, criticità che il segretario dell'IPAB ha rappresentato nella sua nota prot. n. 1586 del 10/12/2021.
- CONSIDERATO** che, anche a volere propendere per l'applicazione dell'ordinamento degli enti locali, i legislatori, regionale e nazionale hanno previsto, nel caso di dimissioni, la decadenza dell'organo solo a seguito della loro rassegna contestuale; ciò al fine di impedire condizionamenti, scambi e trattative a salvaguardia dell'interesse pubblico e della buona amministrazione;
- CONSIDERATO** che la composizione del C.d.A., rispecchia la volontà dei soggetti deputati dallo statuto alla loro designazione fatta eccezione per il rappresentante del comune di Milazzo designato dall'ex sindaco e confermato dal TAR che ha ritenuto la designazione del componente dell'organo collegiale dell'IPAB quale designazione a carattere non fiduciario; (TAR Catania, ordinanza cautelare n. 58 del 18 gennaio 2021);
- CONSIDERATO** che il rapporto di leale collaborazione tra soggetti pubblici, ecclesiastici e l'Amministrazione regionale non può essere reso risibile dalla circostanza che il ritardo nella nomina per surroga dei dimissionari (sebbene a designazione avvenuta) possa determinare la decadenza del C.D.A. per l'aggiunta del terzo dimissionario, atteso che, in caso diverso, la sorte dell'intero C.D.A. rimarrebbe relegata alla volontà di un solo componente, con tutto ciò che ne può conseguire;
- CONSIDERATO** che, nel caso di ricomposizione del C.d.A. mediante surroga dei dimissionari, per gli altri componenti l'atto di investitura nell'ufficio sarebbe legittimamente assunto in coerenza con le scelte fatte dagli organi e soggetti deputati alla designazione;
- CONSIDERATO** che non essendo ancora pervenuta la designazione del componente di pertinenza del Provveditorato agli Studi, il provvedimento di surroga dei primi due dimissionari ricomporrebbe il C.D.A. con quattro componenti su cinque, potendo il quinto essere nominato con successiva integrazione.
- CONSIDERATO** essendo il C.D.A. dell'ente un organo collegiale imperfetto, può considerarsi legittimamente avvenuta l'investitura del collegio in quanto, nel caso specifico, il numero dei membri di nomina legittima supera il quorum strutturale.
- RITENUTO** al fine di conciliare gli opposti interessi temperandoli con i principi di continuità dell'azione amministrativa, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'ente, di propendere per la surroga che corrisponde ad un atto di leale collaborazione con gli enti e i soggetti designanti;
- RILEVATO** che le superiori designazioni sono corredate dalla prescritta documentazione necessaria ai fini della ricomposizione del Consiglio di Amministrazione;
- VISTA** la nota prot. n. 8501 del 17/12/2021 introitata al prot. n. 48261 del 20/12/2021 Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, attesta il possesso dei requisiti in capo ai soggetti designati;
- VISTA** la relazione del Servizio 9 "II.PP.A.B." prodotta con nota prot. n. 48106 del 17/12/2021, allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, condivisa sia dall'ispettore incaricato con D.D.G. n. 2693 del 15/12/2021, sia dall'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, mediante la quale l'ufficio illustra gli approfondimenti giuridici effettuati in merito all'argomento;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), mediante la surroga dei componenti dimissionari;

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni specificate in premessa, ai fini della ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), i componenti Vincenzo Ciraolo e Francesco Iannucci, sono surrogati nella carica rispettivamente dalla Dott.ssa Maria Teresa Collica e da Monsignor Santo Colosi che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell'organo di vertice prevista con D.A. n. 12/Gab Serv. 9 del 05/02/2020 (quinquennio).
- Art. 2** Per l'effetto, sono da ritenersi accettate le dimissioni dei componenti Avv. Vincenzo Ciraolo e Sig. Francesco Iannucci.
- Art. 3** Dare atto che a seguito delle suddette surroghe il Consiglio di Amministrazione risulta così ricomposto:
- Dott.ssa Maria Teresa Collica;
 - Monsignor Santo Colosi;
 - Sig. Franco Scicolone;
 - Dott. Gioacchino Puglisi;
 - Dott.ssa Delfina Guidaldi.
- Art. 4** Con successivo decreto assessoriale si procederà alla surroga del terzo componente dimissionario Dott.ssa Delfina Guidaldi con il nuovo componente che sarà designato dal Provveditorato agli Studi di Messina entro 30 giorni dal presente atto, decorsi i quali si riterranno accettate le dimissioni.
- Art. 5** Il Legale rappresentante dell'Ente è incaricato di procedere alla verifica, per i singoli componenti, del diritto elettorale attivo, a norma del D.P.R. n. 223/1967, ed eventuali cause di incompatibilità disciplinate dall'art. 11 della Legge n. 6972/1890, fatta eccezione per i ministri di culto, oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.L.gs n. 389, modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
- Art. 6** Il segretario dell'ente comunicherà all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro dell'avvenuto insediamento dei succitati componenti di nuova nomina.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, secondo la normativa vigente.

Palermo, li _____

L'Assessore
Antonio Scavone

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Servizio 9 "II.P.P.A.B."

Prot. n. **48106**Data **17/12/2021**

Rif.: —

OGGETTO: Dimissioni componenti del Consiglio di amministrazione dell' IPAB "Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME) – Ricomposizione C.D.A. - RELAZIONE

All' Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it

assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

assessore.famiglia@regione.sicilia.it

gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it

segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" prot. n. 1586 del 10/12/2021 (prot. n. 47151 del 13/12/2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali), nonché a quella del Sindaco del Comune di Milazzo del 13/12/2021 (prot. n. 47356 del 13/11/2021 Dip. Famiglia), con riguardo alla questione sorta si rappresenta quanto segue.

Inizialmente, il Segretario dell'IPAB, Dr.ssa Lucia Lombardo, con nota prot. n. 1079 del 06/09/2021 (prot. n. 33919 del 06/09/2021 Dip. Famiglia), aveva comunicato le dimissioni dell'Avv. Vincenzo Ciraolo (Presidente del Consiglio di Amministrazione), e del Sig. Francesco Iannuccio (componente).

Essendo il C.D.A., ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'ente composto da cinque membri, la mancata partecipazione dei componenti dimissionari alle sedute dell'organo di vertice non aveva fatto venir meno il quorum funzionale necessario per la validità delle sedute e le relative deliberazioni.

È di tutta evidenza che, in tale contesto, non ricorrevano i presupposti affinché l'Assessore (organo competente, sia alla nomina del C.D.A., sia al suo eventuale scioglimento anticipato) dichiarasse la decadenza del consiglio di amministrazione dell'ente.

Si osserva che entrambe le motivazioni delle dimissioni del presidente (nominato in seno al C.D.A.) e del secondo componente, non sono riconducibili ad inevitabili circostanze oggettive esterne che impediscono lo svolgimento della funzione pubblica da essi ricoperta, quanto, piuttosto a precise scelte dipendenti da dinamiche politiche interne allo stesso C.D.A..

Nel frattempo, con nota prot. n. 1223 del 24/09/2021 (prot. n. 36362 del 24/09/2021 Dip. Famiglia) il Segretario dell'ente, ha comunicato l'intervenuta designazione da parte del Presidente della Corte di Appello di Messina della Dr.ssa Maria Teresa Collica in sostituzione del dimissionario Avv. Vincenzo Ciraolo, che, conseguentemente, implicava per l'amministrazione l'avvio dell'istruttoria per il procedimento di surroga.

Per mero errore dell'ufficio, indotto dall'inesatta considerazione che la nomina del presidente fosse di previsione statutaria, con nota prot. 39740 del 19/10/2021 erano stati invitati tutti i soggetti indicati dall'art. 6 dello statuto a produrre le designazioni di loro pertinenza per la ricostituzione dell'organo, ma, è di tutta evidenza che in quel momento, non essendo venuto meno il quorum funzionale, la situazione reale consentiva all'amministrazione l'avvio dell'istruttoria per il procedimento di surroga dei due dimissionari.

Solo successivamente, in data 03/11/2021, con nota prot. n. 1416 (prot. n. 41678 del 03/11/2021 Dip. Famiglia) il Segretario dell'ente, ha comunicato le dimissioni di un terzo componente, la Dott.ssa Delfina Guidaldi (componente e vice-presidente del C.D.A.), mentre, con nota di pari data, prot. n. 1420 (prot. n. 41714 del 03/11/2021 Dip. Famiglia), dando per scontato il venir meno del quorum funzionale e l'avvenuta automatica decadenza dell'organo collegiale, il Segretario ha comunicato di aver chiesto con nota prot. n. 1417 anche la designazione del componente di pertinenza del Sindaco del Comune di Milazzo.

Sempre in data 03/11/2021, con nota prot. 352 (prot. n. 42114 del 05/11/2021 Dip. Famiglia), l'Arcivescovo di Messina ha designato Mons. Santo Colosi in sostituzione del dimissionario Francesco Iannuccio.

L'assenza di contestualità tra le prime due dimissioni e la terza, non solo in termini di temporalità ma anche di circostanze ambientali, e di finalità che i dimissionari si proponevano di raggiungere nel porre in essere le stesse, non realizza le condizioni e i presupposti per addivenire alla dichiarazione di decadenza dell'intero C.D.A..

Difatti, le succitate dimissioni dei componenti del C.d.A. non sono temporalmente contestuali e differiscono con riguardo alle finalità che i dimissionari si proponevano di raggiungere nel porre in essere le stesse, atteso che per le prime due si presuppone non fossero indirizzate all'obiettivo di far decadere l'intero C.d.A., mentre per la terza (Dott.ssa D. Guidaldi), peraltro intervenuta tardivamente dopo due mesi dalle prime due, emerge chiaramente il carattere strumentale per la sottesa volontà di far decadere l'organo di vertice, pur essendo già in itinere le procedure di surroga dei primi due dimissionari con le avvenute nuove designazioni per la nomina dei designati in subentro dei dimissionari.

Da una analisi complessiva della situazione, risulta evidente che non si è in presenza di una scelta di volontà comune volta a determinare la decadenza dell'organo ma, bensì, di una singola tardiva manifestazione di volontà volta a cogliere strumentalmente una opportunistica occasione per determinare le sorti di un C.d.A., che, per la manifestata volontà e la dichiarata disponibilità dei soggetti designati, era in procinto di essere ricomposto; con ciò violando la volontà dichiarata o sottesa della maggioranza dei componenti (i due non dimissionari e i primi due dimissionari) a non determinare la decadenza del C.d.A. la cui composizione era in itinere, nonché la volontà e le aspettative dei designati in sostituzione che avevano tutti già dichiarato il possesso dei titoli.

Del resto l'attuale composizione del C.d.A., e quella dell'organo ricomposto a seguito delle surroghe, rispecchia la volontà dei soggetti deputati dallo statuto alla loro designazione, fatta eccezione per il componente del sindaco del comune di Milazzo il quale non ha potuto designare una persona di sua fiducia non essendosi dimesso il componente designato dal sindaco precedente.

Al riguardo, la costante giurisprudenza del TAR, non interpretando la designazione del componente di un organo collegiale di un ente come designazione a carattere fiduciario, ha escluso la possibilità per il sindaco nuovo eletto di rivendicare l'assenza del rapporto fiduciario nei confronti del componente designato dal sindaco precedente producendo una nuova diversa designazione.

In tale situazione la decadenza del C.d.A., sarebbe utile solo al sindaco per procedere alla nomina di una persona di sua fiducia, restando invariata tutta la rimanente composizione dell'organo.

Per altro verso, l'ipotesi di decadenza dell'attuale C.d.A., con la ricostituzione del nuovo organo di vertice, comporterebbe nella fase transitoria la nomina di un commissario straordinario con oneri a carico dell'ente, e qualora questa non fosse l'unica soluzione percorribile, l'organo competente alla nomina resterebbe esposto al rischio di eventuale responsabilità erariale.

A supporto della soluzione della ricomposizione del C.d.A. mediante surroga dei dimissionari, giova precisare che la mera rassegna delle dimissioni non determina l'automatica interruzione del rapporto di ufficio, considerato che, in base all'attuale quadro normativo, i componenti dimissionari del C.D.A. di un ente regionale I.P.A.B., regolarmente insediati, restano formalmente in carica mantenendo le funzioni e la rappresentanza legale sino ad avvenuta sostituzione degli stessi.

Ciò, ancorché le dimissioni vengano rassegnate dalla totalità dei componenti, in quanto la rassegna delle dimissioni non produce automaticamente la decadenza dell'organo di vertice che deve essere dichiarata con apposito provvedimento, previa valutazione della carenza del quorum funzionale, dallo stesso organo che ha effettuato la relativa nomina.

Lo stesso art. 9 dello statuto dell'ente precisa che *"La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro"*.

Si aggiunge che costituisce norma contraria all'ordinamento giuridico degli enti in generale la previsione nello Statuto della decadenza dell'organo di vertice a seguito delle dimissioni della maggioranza dei componenti qualora queste non siano rassegnate contestualmente (norma mutuata parzialmente dall'art. 53, comma 2, dell' "Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana" approvato con l.r. 16/1963).

Al riguardo, si rammenta che, se negli organismi collegiali di natura privatistica la rassegna delle dimissioni può essere libera e non vincolata all'accettazione del soggetto che ha conferito l'incarico ed ha immediata efficacia, nel settore pubblico (laddove non si tratti di organismi elettivi) la regola generale è che le dimissioni per poter essere efficaci devono essere accettate dal soggetto che ha conferito la nomina, proprio in virtù della funzione di natura pubblica ricoperta dall'incaricato.

In tal senso, circa la cessazione del rapporto di ufficio per dimissioni del titolare, si è espressa la più autorevole giurisprudenza affermando che *"le dimissioni devono essere espressamente accettate dall'ente ma in un tempo congruo"* (Cons. St., IV, 25.11.1969 n. 728; TAR Campania — Napoli, II, 14.2.1986 n. 39).

Sinché ciò non avvenga, per gli uffici a titolarità onoraria o politica, laddove è possibile (ossia il titolare rassegnante le dimissioni non è fisicamente impossibilitato o deceduto o, comunque, non sussistono impedimenti espressamente stabiliti), operano nei limiti di legge i principi del *mantenimento delle funzioni sino a sostituzione* (nel caso delle dimissioni) e della c.d. *prorogatio* (nel caso di naturale scadenza dell'organo).

Entrambi i principi sono fondati su un'esigenza di ordine pratico concernente l'esigenza di assicurare la necessaria continuità dell'esercizio delle funzioni pubbliche, affermando la regola secondo cui il titolare di un incarico pubblico conserva l'ufficio (ancorché dimissionario) sino a che non viene investito dello stesso incarico il nuovo titolare con la relativa accettazione e l'effettivo suo insediamento, atteso che *"non può verificarsi nell'amministrazione pubblica un vuoto di potere dovendo esistere in ogni momento un'autorità che possa decidere e provvedere"* (Cons. St., V, 15.5.1973 n. 514).

Laddove operano i principi della *prorogatio* o del *mantenimento delle funzioni sino a sostituzione*, finché non viene investito dell'ufficio il nuovo titolare, il precedente resta il legittimo titolare dell'ufficio, ancorché scaduto, dimessosi, ecc., e questi ha *"non solo il diritto ma l'obbligo, di permanere nell'ufficio, conservandone tutti i poteri fino al sub-ingresso del successore"* (Cons. St., VI, 27.10.1972 n. 673).

Nel nostro ordinamento giuridico, la singolare rassegna di dimissioni da parte di un componente di un organo collegiale di un ente o organismo pubblico comporta la surroga del dimissionario con il sub ingresso:

- del primo dei non eletti, nel caso di organi elettivi;
- del componente supplente nel caso di organi non elettivi "perfetti" (ad es. collegio dei revisori);
- l'avvio del procedimento di designazione e nomina di un nuovo componente in sostituzione, nel caso di organi non elettivi "imperfetti".

Negli organi non elettivi la nomina del sostituto, come atto di investitura nell'ufficio, è esercizio di potere discrezionale in senso proprio, e si articola in un procedimento, più o meno complesso, a seconda della disciplina di legge, che, nel caso delle ILPP.A.B. prevede: prima, la designazione da parte dell'organo o soggetto cui la legge riconosce l'attribuzione di competenza, poi la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dell'assenza di condizioni di incompatibilità ed inconferibilità, ed, infine, l'atto di nomina.

Nel caso dell'IPAB in questione, il consiglio di amministrazione è un organo non elettivo "imperfetto", per cui in tale fattispecie non si verifica l'immediata efficacia delle dimissioni che si realizza negli organi elettivi, ed, inoltre, agli amministratori delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) non è applicabile (in via analogica) la L.R. n. 16 del 15/03/1963 "Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana" (O.R.E.L.), ed, in particolare, l'art.174 secondo cui le dimissioni dei componenti degli organi elettivi degli enti locali sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto, ribadendo che, in tal senso, si è già espresso l'Ufficio legislativo e Legale della Regione Siciliana con il parere n. 36.01.11 del 2001.

Ma più in generale, sulla inapplicabilità alle ILPP.A.B. dell'ordinamento degli enti locali T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000), avendo riguardo ad altre questioni specifiche, si è pure espressa la Corte dei conti - Sez. di controllo per la Regione Siciliana - rilasciando parere con deliberazione dell'Adunanza generale n. 112/2015/PAR del 12/02/2015.

Quindi, nelle more della ricostituzione o ricomposizione del C.d.A. dell'ente, si afferma il principio del mantenimento delle funzioni sino a sostituzione restando in capo agli amministratori dimissionari la piena responsabilità connessa alla funzione pubblica da essi ricoperta in ordine al mancato espletamento degli adempimenti obbligatori e di assoluta urgenza, criticità che il segretario dell'IPAB ha rappresentato nella sua nota prot. n. 1586 del 10/12/2021.

Con riguardo, poi, alla formale diffida, fatta dal Sindaco del Comune di Milazzo (dott. Giuseppe Midili) per il tramite dello studio legale dell'Avv. Francesco Amalfa (ove ai fini di tale atto si è domiciliato) con nota del 13/12/2021 (acquisita protocollo generale del Dip. Famiglia in pari data al n. 47356) indirizzata all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro, al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ed al Servizio 9 "IL.P.P.A.B.", con la quale viene intimato di "attivare senza indugio alcuno il procedimento volto all'adozione del Decreto di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della IPAB Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò di Milazzo ex art. 9 dello Statuto" e di "attivare senza indugio alcuno il procedimento volto alla nomina del Commissario Straordinario", si rappresenta quanto segue.

Si ritiene che la scelta di procedere alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Fondazione Barone Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), mediante surroga dei primi due componenti dimissionari, sia, non soltanto quella più logica, ma l'unica che risponda ai principi di continuità dell'azione amministrativa, trasparenza, imparzialità efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'ente, in quanto, nelle more della ricostituzione del nuovo C.D.A., detta soluzione eviterebbe la nomina di un commissario straordinario che, inevitabilmente, comporterebbe oneri aggiuntivi a carico dell'ente.

Si osserva, al riguardo, che, non essendo ancora pervenuta la designazione del componente di pertinenza del Provveditorato agli Studi, il provvedimento di surroga dei primi due dimissionari ricomporrebbe il C.D.A. con quattro componenti su cinque, potendo il quinto essere nominato con successiva integrazione.

Dei quattro componenti costituenti il C.D.A. così ricomposto, solo quello designato dal Sindaco potrebbe da quest'ultimo essere messo in discussione proponendo ricorso avverso il provvedimento di ricomposizione del C.D.A., in quanto per gli altri componenti l'atto di investitura nell'ufficio sarebbe legittimamente assunto in coerenza con le scelte fatte dagli organi e soggetti deputati alla designazione.

Quindi, essendo il C.D.A. dell'ente un organo collegiale imperfetto, può considerarsi legittimamente avvenuta l'investitura del collegio in quanto, nel caso specifico, il numero dei membri di nomina legittima supera il quorum strutturale.

Gli approfondimenti giuridici e di fatto sono frutto dell'attività di studio e di accertamento interno di cui al D.D.G. n. 2693 del 15/12/2021, ritenendo superfluo l'accertamento in loco.

In ultima analisi, si ritiene che il rapporto di leale collaborazione tra soggetti pubblici, ecclesiastici e l'Amministrazione regionale non può essere reso risibile dalla circostanza che il ritardo nella nomina per surroga dei dimissionari, sebbene a designazione avvenuta, possa determinare la decadenza del C.D.A. per l'aggiunta del terzo dimissionario. Diversamente, vorrebbe dire relegare la sorte dell'intero C.D.A. alla volontà di un solo componente, con tutto ciò che ne può conseguire.

Non è casuale né secondario che i legislatori, nell'ordinamento degli enti locali regionale e nazionale, abbiano previsto la decadenza dell'organo a seguito di dimissioni contestuali. Ciò al fine di impedire condizionamenti, facili scambi e trattative che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico e la buona amministrazione.

Solo qualora, in modo contestuale e per la medesima condivisa finalità, si dovesse dimettere la maggioranza dei componenti dell'organo collegiale, il C.d.A. sarebbe dichiarato decaduto.

Tanto si rappresenta alla S.V., On. Assessore, ove ritenesse di condividere.

Si allega lo schema del decreto di ricomposizione del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

Bernardo Santomauro

BERNARDO SANTOMAURO

Firmato digitalmente da BERNARDO SANTOMAURO
Data: 2021.12.17 13:43:59 +01'00'

L'ISPETTORE INCARICATO CON

D.D.G. n. 2693 del 15/12/2021

Antonio Giannattino

IL DIRIGENTE GENERALE

Greco

ROSOLINO

GRECO

Firmato digitalmente da ROSOLINO GRECO
Data: 2021.12.17 14:06:02 +01'00'

Visto si condivide

L'ASSESSORE

Antonio Scavone